

B.2 Pagamenti

Tutti i conti bancari sono in ecu e si effettua in ecu anche la maggior parte delle operazioni di tesoreria. Solo alcune operazioni si effettuano in monete comunitarie e occasionalmente in altre monete (dollari USA, Yen ecc.).

I pagamenti relativi a progetti locali sono spesso effettuati nella moneta del paese ACP beneficiario ma, secondo convenzioni stipulate con banche locali, i conti che il FES tiene in questi paesi sono sempre in monete europee. Quindi il passaggio di questi conti all'euro non dovrebbe presentare difficoltà.

ALLEGATO 3

DIVARI AGROMONETARI NEL 1997, SECONDO LE STIME AL 1° OTTOBRE 1997

	BLF	DRK	DM	DRA	ESC	FF	FMK	HFL	IRL	LIT	ÖS	PTA	SKR	UKL
A. Divari¹⁴ agromonetari tra il TCA ed il TRM (% del TRM)														
1) prezzi e importi del mercato	0,82	0,79	0,77	0,37	0,10	1,19	2,54	0,78	0,09	2,67	0,75	0,67	5,25	1,09
2) aiuti all'ettaro di arativi	0,58	3,25	-0,90	0,37	0,10	1,19	2,54	-0,85	8,56	11,23	-0,91	0,67	8,91	15,03
3) aiuti per capo di bestiame e per le strutture	0,58	3,25	-0,90	0,37	0,10	1,19	2,54	-0,85	8,56	5,37	-0,91	0,67	15,02	14,38
B. Costo annuale per un divario dell'1% (in milioni di ecu/%)														
1) prezzi e importi del mercato	11,33	6,83	22,84	19,21	3,00	32,59	1,16	14,98	10,05	27,83	1,74	19,07	1,26	11,41
2) aiuti all'ettaro di arativi	1,56	6,11	30,88	5,44	1,86	46,47	2,12	1,39	1,09	18,28	3,35	16,65	4,31	16,20
3) aiuti per capo di bestiame e per le strutture	1,34	0,64	6,61	1,07	2,20	11,53	2,05	0,38	7,25	5,06	3,61	6,45	1,61	7,11
C. Costo annuale totale¹⁵ (in milioni di ecu)														
Divari agroalimentari	10,90	27,32	-16,1	9,57	0,68	108,06	13,50	10,20	72,27	306,67	-5,05	28,34	69,21	358,15
Totale UE 15 (in milioni di ecu)														
993,72														

¹⁴ Stime effettuate in base al bilancio 1997 (TCR = tasso di conversione per l'agricoltura, TRM = tasso rappresentativo del mercato).

¹⁵ Le cifre della parte C sono calcolate moltiplicando gli importi corrispondenti delle parti A e B della tabella e facendo il totale dei prodotti.

ALLEGATO 4**Passaggio delle retribuzioni all'euro:
questioni attinenti****1. Retribuzioni fuori dell'UE**

Queste retribuzioni vengono pagate in franchi belgi, applicando il coefficiente correttore relativo al Belgio. A richiesta, una parte della retribuzione può essere versata nella moneta locale, secondo il tasso previsto per la retribuzione e applicando il coefficiente correttore locale.

2. Spese relative alle missioni

All'interno dell'UE: tutti gli importi forfettari e i massimali sono indicati in franchi belgi e vengono pagati al tasso di cambio mensile.

Fuori dell'UE, tutti gli importi sono indicati in ecu e verranno convertiti automaticamente in euro dal 1° gennaio 1999.

3. Interpreti free-lance

- La convenzione attuale si applica fino al 31 dicembre 1998 e sarà rinegoziata nel corso del 1998. Attualmente, gli aumenti vengono ponderati secondo la rispettiva percentuale delle varie monete nel paniere dell'ecu. I pagamenti vengono effettuati in ecu e saranno quindi convertiti in uro.

4. Cassa malattie

Tutti i massimali sono indicati in franchi belgi. I pagamenti vengono effettuati al tasso contabile.

ALLEGATO 5**L'introduzione dell'euro nel diritto comunitario derivato**

Nel contesto dello scenario delineato a Madrid¹⁶ per il passaggio alla moneta unica, si è deciso che con un regolamento del Consiglio che entrerà in vigore il 1° gennaio 1999 si definirà il quadro giuridico dell'impiego dell'euro. Sullo sfondo dello scenario di Madrid e a norma dei due regolamenti euro¹⁷ che lo attueranno, occorre valutare le ripercussioni sul diritto comunitario vigente.

I regolamenti euro comportano tre conseguenze principali per il diritto comunitario:

1. Il principio della continuità giuridica

A norma del regolamento n. 1103/97, comportante alcune disposizioni relative all'introduzione dell'euro, gli *"strumenti giuridici"* non subiranno mutamenti in seguito all'introduzione dell'euro, tranne ovviamente la sostituzione con l'euro delle attuali unità monetarie (cioè le monete nazionali o, più spesso nella legislazione comunitaria, l'ecu). È ciò che avverrà *a meno che* il legislatore non decida di apportare cambiamenti, ma naturalmente vi sono limiti al margine discrezionale dei legislatori in questo settore: per esempio, non sarebbe accettabile una modifica che violi il principio della continuità.

2. "Né obbligo né divieto"

Quest'impostazione è stata decisa dai capi di Stato nel contesto politico del Consiglio di Madrid per offrire agli operatori economici la massima libertà possibile nel gestire il calendario della transizione, pur garantendo a chi desidera effettuare questa transizione soltanto al termine della fase C la possibilità di continuare a servirsi sino ad allora della propria moneta. Secondo il regolamento euro, il principio della libertà di servirsi dell'unità euro nelle relazioni contrattuali implica il consenso della controparte.

In ambito giuridico, i regolamenti euro dispongono esplicitamente che nel periodo di transizione si possono utilizzare, per istituire i nuovi strumenti giuridici, tanto l'unità monetaria nazionale quanto l'unità euro. Tuttavia, durante tale periodo, non si può imporre di servirsi dell'euro tranne nelle circostanze ben determinate e limitate indicate nei regolamenti euro, anche se le pubbliche amministrazioni possono decidere di aggiungere l'unità euro (o autorizzarne l'uso) come un'opzione sostitutiva per i cittadini, le imprese ecc.

¹⁶ Approvato dai capi di Stato e di governo al vertice di Madrid del dicembre 1995.

¹⁷ Regolamento n. 1103/97 del Consiglio del 19.6.1997, pp. 1-3 e proposta di regolamento n./98 del Consiglio (cfr. risoluzione del Consiglio del 7.7.1997 sul quadro giuridico per l'introduzione dell'euro: GU C 236 del 2.8.1997, pp. 7-12).

3. Deroghe al principio del "non obbligo" e blocco delle disposizioni giuridiche che impongano l'impiego dell'unità euro

Secondo il progetto di regolamento euro fondato sull'articolo 109, paragrafo 4, del Trattato, gli Stati membri non possono adottare disposizioni giuridiche che impongano l'impiego dell'euro, tranne nell'ambito di una procedura coordinata, comportante un calendario comune. Tuttavia, nel secondo regolamento sono previste esplicitamente alcune eccezioni (per esempio, pagamenti mediante accreditamento sul conto, conversione di un debito in sospeso, modifica dei mercati organizzati e dei sistemi di pagamento).

ALLEGATO 6: TIPI DI CLAUSOLE DI LEGGE COMPORTANTI SOGLIE E MASSIMALI SULLE QUALI PUÒ INFLUIRE L'EURO			
Calendario: PRIMA DELL'UME Ecu ed equivalenti in moneta nazionale	Data: 1° gennaio 1999 ecu = euro Conversione in euro delle monete nazionali	Calendario: PERIODO DI TRANSIZIONE Le unità monetarie nazionali (UMN) vengono indicate in euro, al tasso di conversione	Data: 1°/1° 2002 Abolizione delle unità monetarie nazionali (UMN)
1. Clausole del valore attuale (per es.: settore bancario)	Si applica ovviamente il principio della continuità. Si tratta di clausole semplici, che resteranno di applicazione in tutti i paesi, partecipanti o no.		
2. Clausole della data fissa ¹⁸ (per es.: assicurazioni 76/580 e beni culturali)	Si applica ovviamente il principio della continuità. Questo tipo di clausola farà sussistere nei testi nazionali di applicazione i divari tra i valori (molto ampi nei casi come quello della direttiva del 1976).		
3a. Clausole di revisione automatica, comprendenti un calendario e un dispositivo completo per la conversione nella moneta nazionale (per es.: appalti pubblici e la massima parte delle direttive nel campo delle assicurazioni)	Per es. per gli appalti: revisione ogni 2 anni basata sulle fluttuazioni dei due anni precedenti Per es. per le assicurazioni: revisione annuale al 1° gennaio come data prestabilita	Al momento della prima revisione, prevista per il 1° gennaio 1999 o dopo tale data, si ritiene che queste clausole di revisione non debbano più applicarsi nei paesi partecipanti. L'obiettivo principale della direttiva (fissare una soglia armonizzata) prevale sulle argomentazioni a favore del mantenimento di tali clausole nei paesi partecipanti. Nei paesi non partecipanti queste clausole restano di applicazione.	
3b. Clausole di fluttuazione delle monete (per es. valori mobiliari, seconda direttiva sul diritto societario)	In base a tali clausole, gli Stati membri devono provvedere ad adeguare la loro soglia ed il loro massimale se le fluttuazioni della moneta nazionale abbiano superato il margine di tolleranza.	Per i paesi partecipanti la ragion d'essere di queste clausole cessa dal 1° gennaio 1999. Lo stesso vale per la base giuridica degli importi in moneta nazionale figuranti nei testi di legge dei paesi partecipanti (se tali importi sono diversi da quelli indicati in ecu/uro in una direttiva). Dal 1° gennaio 1999 i paesi partecipanti devono applicare il tasso di conversione previsto nel regolamento uro.	
4 Clausole di "arrotondamento" per arrivare a un importo adeguato nella moneta nazionale (per es. contabilità)	Scopo di queste clausole è aiutare il legislatore nazionale una cifra tonda in ecu in un adeguato importo nella moneta nazionale. A questo titolo, tali clausole possono applicarsi dal 1° gennaio 1999 sino al 31 dicembre 2001.	Queste clausole non saranno più di applicazione dal 1° gennaio 2002 (la loro applicazione non farebbe altro che vanificare lo scopo della direttiva).	

¹⁸ In alcune di tali clausole è previsto che il Consiglio possa modificare le soglie previa proposta della Commissione

ALLEGATO 7**Linee guida per le modifiche in sede giuridica
dei riferimenti monetari****A. INTRODUZIONE**

Considerata la molteplicità dei riferimenti monetari (per esempio in forma di soglie, di minimali e di massimali, di obblighi di pagamento e di dichiarazione ecc.) presenti nel diritto comunitario, indicati in ecu e/o nelle monete nazionali, la Commissione ha formulato una serie di linee guida per la loro interpretazione, ai fini di un'applicazione coerente in tutte le politiche comunitarie (cfr. sezione C.2. della presente comunicazione).

In molti casi sembra che l'introduzione dell'euro influirà sull'interpretazione dei riferimenti monetari, anche se in generale non si dovranno proporre atti giuridici specifici, poiché il significato della clausola può essere interpretato con solide basi giuridiche e secondo coerenza legale. All'allegato 8 sono indicate interpretazioni individuali di tali clausole. Il presente allegato, invece, comprende una presentazione più generale delle linee guida.

B RIFERIMENTI MONETARI

In generale, nella legislazione comunitaria i riferimenti monetari sono in ecu e quindi saranno convertiti automaticamente in euro alla data del 1° gennaio 1999, senza problemi prevedibili. Difficoltà giuridiche possono tuttavia palesarsi in un secondo tempo per la necessità di convertire alcuni di questi importi nelle monete nazionali.

B.1 Riferimenti semplici

Sono riferimenti semplici ad importi in ecu quelli per i quali nessuna clausola di legge prevede la conversione nelle monete nazionali. Simili riferimenti semplici possono essere di due tipi:

- nella forma più semplice, gli importi di riferimento in ecu si applicano direttamente (per esempio quando un importo è calcolato e pagato in ecu a carico del bilancio comunitario). È chiaro che in questi casi l'introduzione dell'euro non esigerà nessun provvedimento specifico a livello comunitario;
- in altri casi, la conversione nelle monete nazionali, anche se non esplicitamente prevista nella legislazione, è implicita nella natura di questa: per esempio, quando un atto giuridico comunitario fissa un massimale o una soglia da rispettare in ogni evenienza, senza precisare tuttavia le modalità di conversione (per esempio quando si devono dichiarare tutte le operazioni d'importo superiore a una determinata soglia in ecu). Come già si è detto, non saranno necessari provvedimenti specifici a livello comunitario, poiché spetta agli Stati membri e alle parti interessate accertarsi che le disposizioni del diritto comunitario siano rispettate in ogni momento e che gli importi

nelle monete nazionali corrispondano ai valori in ecu. Questa situazione proseguirà dopo il 1° gennaio 1999: semplicemente, gli importi in ecu saranno sostituiti con importi in euro. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali verifichino che le norme nazionali di attuazione siano effettivamente aggiornate al 1° gennaio 1999. Si deve anche notare che le difficoltà pratiche risultanti dalle fluttuazioni dei tassi di cambio scompariranno per i paesi partecipanti quando, dal 1° gennaio 1999, l'euro diventerà la loro moneta nazionale. Per i paesi non partecipanti, la situazione rimarrà invariata.

B.2 Riferimenti a importi in ecu comprendenti disposizioni relative alla conversione nelle monete nazionali

A differenza dei semplici riferimenti a importi in ecu di cui si è trattato nella precedente sezione, molti riferimenti a importi in ecu presenti nel diritto comunitario sono corredati da disposizioni relative alla conversione degli importi in ecu nelle monete nazionali. Sono di questo tipo molti riferimenti del diritto comunitario nei settori del mercato interno, del codice doganale, dell'imposizione fiscale indiretta ecc. Di norma, simili disposizioni comprendono uno oppure una combinazione dei seguenti elementi:

- disposizioni relative al tasso di cambio (e in certi casi al suo metodo di calcolo) da applicare per la conversione in ecu delle monete nazionali;
- disposizioni relative alla revisione periodica dei tassi di cambio da applicare (e quindi degli importi nelle monete nazionali), per adeguarsi alle fluttuazioni dei tassi stessi. Simili revisioni avvengono a una frequenza prestabilita (per esempio ogni due anni) oppure quando risulta superato un determinato margine di fluttuazione;
- limitate possibilità di arrotondamento (per esempio un massimo del 10% in più o in meno) per avere importi adeguati nelle monete nazionali.

Nel caso degli Stati membri partecipanti, sembra logico provvedere affinché siano eliminati entro un termine ragionevole tutti i divari tra i riferimenti monetari presenti rispettivamente nel diritto comunitario e nel diritto nazionale, derivanti semplicemente da precedenti fluttuazioni dei tassi di cambio o da arrotondamento.

A questo scopo ci sono almeno due impostazioni generali che potrebbero essere seguite:

- Nella prima, si potrebbe tentare di adeguare in tempi brevi, cioè già dal 1° gennaio 1999, i riferimenti monetari presenti rispettivamente nel diritto comunitario e nel diritto nazionale. Ciò esigerebbe l'adozione di uno specifico atto giuridico comunitario inteso a modificare le disposizioni pertinenti. Probabilmente quest'impostazione porrebbe meno problemi nei casi in cui non è prevista nessuna revisione periodica, ma anche in tali casi l'equivalente degli importi indicati (a quel momento) in euro nelle unità monetarie nazionali dei paesi partecipanti non sarebbe noto prima del 1° gennaio 1999, poiché solo a questa data saranno fissati i tassi di conversione.

- Una seconda impostazione generale consisterebbe nell'affidarsi integralmente al principio della continuità, quale è stato confermato nei regolamenti sull'euro. Ciò darebbe buoni risultati nei casi in cui sia prevista una revisione periodica nella fase di transizione, ma ove manchi in sede normativa una clausola di revisione si rischierebbe di escludere ogni allineamento degli importi negli Stati membri partecipanti.

È chiaro che nessuna di queste due impostazioni darebbe risultati interamente soddisfacenti in tutti i casi: è quindi necessaria un'impostazione pragmatica, basata sulla natura specifica delle disposizioni in oggetto. A tale riguardo, va applicata una distinzione di impostazione tra:

- gli importi che fanno sorgere obblighi di pagamento (per esempio i pagamenti effettuati a carico del bilancio comunitario in applicazione delle norme agromonetarie). In questi casi, vi sono impellenti motivi di allineare gli importi il più presto possibile, cioè già dal 1° gennaio 1999;
- gli importi utilizzati come riferimenti giuridici (per esempio per le soglie ecc.), per i quali la necessità dell'allineamento tempestivo è in genere meno imperiosa, soprattutto se si rammenta che l'importo nella moneta nazionale resterà l'importo di riferimento in ogni Stato membro nel periodo di transizione, secondo il principio di "né obbligo né divieto".

Per quanto riguarda i riferimenti giuridici, si possono seguire le seguenti linee guida:

- per i testi giuridici non comprendenti una clausola di revisione (o che prevedano una revisione solo dopo la fine del periodo di transizione), è necessario proporre disposizioni giuridiche intese ad assicurare una revisione al più tardi al termine del periodo di transizione (1° gennaio 2002). Dopo il periodo di transizione, si applicheranno quindi importi uniformi in euro. In pratica, questa situazione si riscontra soltanto in pochi casi;
- per i testi giuridici comprendenti una clausola di revisione, l'introduzione dell'euro sarà analizzata alla data di revisione prevista (a meno che la revisione non avvenga dopo il termine del periodo di transizione). Alla data della revisione, i tassi di conversione dovranno essere applicati direttamente dai paesi partecipanti, in sostituzione del metodo specifico previsto dalla legge, il quale sarebbe annullato. Se i testi giuridici comportano una clausola di arrotondamento opzionale, gli Stati membri partecipanti saranno autorizzati a continuare ad avvalersene, ma al termine del periodo di transizione anche questa clausola diventerà nulla e, se gli Stati partecipanti se ne servivano, dovranno adottare provvedimenti specifici per conformarsi al valore in euro indicato nella direttiva.

Seguendo questi orientamenti, negli Stati membri partecipanti tutti i riferimenti giuridici risulteranno armonizzati al più tardi alla fine del periodo di transizione. I testi di legge supplementari da adottare sono in numero limitato (perché i testi attuali comportano quasi tutti flessibilità sufficiente per poter integrare i cambiamenti), il che riduce al minimo i rischi di contenzioso in settori delicati. Gli Stati membri non partecipanti avranno

particolare interesse a limitare al minimo indispensabile i testi di legge supplementari, poiché non ne trarranno nessun vantaggio.

Più in generale, occorre lasciare sufficiente flessibilità nell'attuazione dell'impostazione metodologica proposta, soprattutto per tener conto delle specificità settoriali, di eventuali difficoltà di attuazione, della necessaria coerenza normativa globale nella politica in questione ecc.

C. NOTE INTERPRETATIVE

Da un esame minuzioso del diritto comunitario risulta che il numero di casi nei quali sono necessari testi giuridici specifici è abbastanza limitato. È tuttavia opportuno che la Commissione renda nota la sua interpretazione di alcune disposizioni giuridiche (compresi i particolari dell'impostazione metodologica), in particolare per favorire la coerenza nell'applicazione e nell'interpretazione fra tutte le parti interessate, migliorando in tal modo la certezza giuridica. All'allegato 8, in forma di nota interpretativa o esplicativa, vengono quindi presentati tutti i testi giuridici che non richiedono modifiche normative, ma vanno interpretati e applicati con coerenza dopo il 1° gennaio 1999. Queste interpretazioni si basano sugli orientamenti descritti al precedente punto B.

Allo stesso modo, i numerosi riferimenti alle "monete nazionali" figuranti nei testi di legge dell'Unione europea non diventeranno obsoleti per il semplice fatto che vari Stati membri avranno una moneta nazionale comune. È chiaro che questi riferimenti restano pienamente validi per i paesi non partecipanti, mentre per gli Stati membri partecipanti questi riferimenti menzionano l'euro come moneta e saranno interpretati come riguardanti l'unità monetaria nazionale" dell'euro fino al 2002.

ALLEGATO 8

**EFFETTI DEL PASSAGGIO ALL'EURO
SULLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
QUADRO SINOTTICO**

DOGANE

Codice doganale

POLITICA AGRICOLA COMUNE

Regime agromonetario

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI

Sicurezza sociale dei lavoratori migranti

MERCATO INTERNO

Beni culturali
Appalti pubblici
Banche
Assicurazioni
Mercati mobiliari
Diritto delle società
Contabilità
Prodotti difettosi
Proprietà intellettuale

FISCALITA INDIRETTA

IVA e accise

POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Crediti all'esportazione

RELAZIONI ESTERNE

Accordi internazionali

PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

Credito al consumo e taluni altri contratti

BILANCIO

Regolamento finanziario

SPESE AMMINISTRATIVE

Retribuzioni e pensioni

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	DOGANE
NORMATIVA INTERESSATA	Codice doganale

A. DESCRIZIONE

1. Il regolamento n. 2913/92 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 82/97, istituisce un codice doganale comunitario le cui disposizioni di applicazione sono fissate dal regolamento n. 2454/92 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento n. 1427/97.

Il regolamento n. 918/83 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento n. 355/94, fissa il regime comunitario delle franchigie doganali.

Il regolamento n. 3911/92 del Consiglio, modificato dal regolamento n. 2469/96, istituisce il regime relativo all'esportazione di beni culturali.

B. OSSERVAZIONI

2. L'articolo 18, paragrafi 1 e 2 del codice doganale comunitario specifica che "il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali ... è stabilito una volta al mese. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il penultimo giorno ferialo del mese" oppure "nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, è stabilito una volta all'anno. I tassi da utilizzare per questa conversione sono quelli pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il primo giorno ferialo del mese di ottobre". Dal 1° gennaio 1999, le norme di conversione diventeranno inoperanti, e quindi inapplicabili, per gli Stati membri partecipanti. Obiettivo di tali norme è in effetti ottenere il controvalore in moneta nazionale dei valori espressi in ecu nel regolamento; poiché tale controvalore sarà noto con esattezza a partire dal 1° gennaio 1999, i paesi partecipanti non dovranno più ricorrere alle disposizioni vigenti¹⁹. Le norme di conversione resteranno invece pienamente applicabili alle monete degli Stati membri non partecipanti.

Le regole di arrotondamento di cui al paragrafo 3, che permettono alle autorità doganali di arrotondare, per eccesso o per difetto, la somma risultante dalla conversione nella loro moneta nazionale di un importo fissato in ecu, purché l'importo risultante non si discosti da quello originario di oltre il 5 %, restano in vigore poiché la logica cui rispondono (vale a dire la necessità di ottenere cifre tonde in moneta nazionale) vale anche durante il periodo di transizione. Alla fine di

¹⁹ Disposizioni simili a quelle dell'articolo 18 vigono altresì per la conversione in moneta nazionale degli impegni in materia di prezzo (espressi in ecu) fra la Commissione e taluni esportatori nell'ambito delle procedure antidumping. Lo stesso ragionamento vale dunque per la conversione dei suddetti impegni a decorrere dal 1° gennaio 1999.

tale periodo, gli Stati membri partecipanti applicheranno direttamente gli importi in euro.

3. Durante il periodo di transizione, gli operatori economici potranno utilizzare tanto l'euro quanto la moneta nazionale per redigere le dichiarazioni doganali in base al documento amministrativo unico (DAU). Nel DAU vi sono alcune caselle per l'indicazione di importi che attualmente sono espressi sistematicamente in moneta nazionale, pertanto non fa riferimento alcuno alla moneta utilizzata. Al riguardo, sarà introdotta una misura legislativa che consentirà l'impiego dell'euro.
4. L'articolo 132 del regolamento n. 918/83 del Consiglio contiene anch'esso regole di arrotondamento e di conversione. Per le ragioni esposte in precedenza, le norme di conversione diventeranno inoperanti per i paesi partecipanti, mentre continueranno ad applicarsi le regole di arrotondamento fino al termine del periodo di transizione, quando gli importi in euro di cui al regolamento costituiranno gli unici riferimenti per i paesi partecipanti.
5. Il regolamento n. 3911/92 del Consiglio riprende in allegato alcuni valori e una norma di conversione che impone l'uso dei tassi di cambio in vigore alla data storica del 1° gennaio 1993 e non consente arrotondamenti. Tuttavia, a norma del regolamento, il Consiglio, su proposta della Commissione, effettua ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato, per tener conto degli indici economici e monetari nella Comunità. Ove non sia presa alcuna misura per aggiornare la data di conversione, dal 1° gennaio 2002 i paesi partecipanti applicheranno importi che potrebbero differire sensibilmente da quelli espressi anteriormente in moneta nazionale. Per evidenti ragioni di coerenza giuridica, occorrerà porre rimedio a tale situazione modificando il regolamento n. 3911/92 relativo all'esportazione di beni culturali, nonché la direttiva 93/7 relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, le cui disposizioni saranno riesaminate in una relazione prevista per il 1999 (per maggiori dettagli sull'approccio adottato, vedi la scheda "Restituzione dei beni culturali").

C. AZIONI E CALENDARIO

6. Non sono necessarie azioni a livello comunitario per quanto riguarda le norme di conversione e di arrotondamento di cui all'articolo 18 del codice doganale e al regolamento n. 918/83.
7. Circa l'introduzione dell'euro nel DAU, si prevede di modificare il regolamento n. 2454/93, che fissa le disposizioni di applicazione del regolamento n. 2913/92, affinché gli Stati membri dispongano del quadro normativo necessario per avvalersi di tale opzione. Un primo progetto è stato già sottoposto al parere del comitato del codice doganale che adotterà il testo definitivo entro la fine del 1997.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	POLITICA AGRICOLA COMUNE
NORMATIVA INTERESSATA	Regime agromonetario

A. DESCRIZIONE

1. L'introduzione dell'euro prevista per il 1° gennaio 1999 avrà una serie di ripercussioni specifiche sul settore agricolo. Ad esempio, il bilancio comunitario rimborserà agli Stati membri partecipanti le spese precedentemente sostenute in euro, senza che siano necessari adeguamenti o conversioni. Per i paesi non partecipanti, in linea di principio continuerà a sussistere la necessità di un tasso di cambio, ma il sistema esistente non manterrà necessariamente la sua forma attuale.

B. OSSERVAZIONI

2. Riguardo ai pagamenti a favore dei beneficiari, gli atti relativi alla politica agricola comune sono basati sull'articolo 43 del trattato e sono in genere soggetti al regime agromonetario previsto dal regolamento (CEE) n. 3813/92. Dati i due regolamenti del Consiglio che istituiscono il quadro normativo per l'introduzione dell'euro, le principali difficoltà in materia riguarderanno probabilmente:

- il tasso di conversione applicabile agli Stati membri non partecipanti (regime agromonetario futuro);
- le misure per l'eliminazione dei divari monetari fra i paesi partecipanti.

Tali problemi possono trovare soluzione giuridica adeguata in una stessa proposta di regolamento del Consiglio basata sull'articolo 43 del trattato.

3. Riguardo all'assunzione a carico delle spese degli Stati membri, ogni mese il FEAOG, sezione garanzia, rimborsa in moneta nazionale le spese sostenute a titolo della PAC. Per gli Stati membri partecipanti, dal 1° gennaio 1999 tale restituzione verrà effettuata in euro. Per gli Stati membri non partecipanti, la Commissione ritiene opportuno passare all'impiego generalizzato dell'euro in tale settore; resta inteso che gli obblighi finanziari sottostanti continueranno a essere stilati in moneta nazionale e che il bilancio comunitario continuerà pertanto a sostenere il rischio di cambio.

C. AZIONI E CALENDARIO

4. La Commissione non dovrebbe presentare alcuna proposta sul regime agromonetario futuro e sulle misure transitorie prima di aver consultato gli Stati membri partecipanti e aver ricevuto indicazioni affidabili sugli eventuali divari da ridurre a far data dal 1° gennaio 1999. L'eventuale proposta della Commissione tratterà tutte le difficoltà attinenti agli atti basati sull'articolo 43 del trattato. L'impiego generalizzato dell'euro nell'assunzione a carico delle spese sostenute dagli Stati membri non partecipanti presuppone la modifica del regolamento (CEE)

n. 729/70. Un'eventuale proposta in tal senso sarà presentata contestualmente alla proposta di revisione del regime agromonetario.

PASSAGGIO ALL'EURO <i>Legislazione comunitaria</i>	
SETTORE	LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI
NORMATIVA INTERESSATA	Sicurezza sociale dei lavoratori migranti

A. DESCRIZIONE

1. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

B. OSSERVAZIONI

2. L'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 fissa le modalità pratiche di conversione in una moneta nazionale di importi espressi in un'altra moneta nazionale. Il tasso di conversione è basato su una media mensile dei corsi di cambio di tali monete durante un periodo di riferimento di un mese. Il sistema prevede che quattro volte l'anno venga determinato un tasso medio mensile applicabile per il trimestre successivo. Pertanto, il tasso medio di gennaio si applica per tutto il secondo trimestre, quello di aprile per il terzo e via dicendo.
3. Tale metodo di adattamento dei corsi di cambio diventerà inoperante dal 1° gennaio 1999 per quanto riguarda la conversione fra le monete degli Stati membri partecipanti, e sarà sostituito dalle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 1103/97. Esso continuerà tuttavia ad applicarsi per la conversione fra monete di cui almeno una appartenga a uno Stato membro non partecipante.
Obiettivo di tale norma di conversione è in effetti determinare un controvalore quanto più preciso, basato sui corsi di cambio osservati durante il periodo di riferimento. Dal 1° gennaio 1999, cesseranno tuttavia le fluttuazioni di cambio fra le monete partecipanti e la norma di conversione non avrà più ragion d'essere. Essa continuerà tuttavia ad applicarsi alla conversione fra monete di cui almeno una appartenga a uno Stato non partecipante.
4. Per quanto riguarda le conversioni fra monete partecipanti e monete non partecipanti, dal 1° gennaio 1999 l'euro fungerà da moneta di riferimento. Per i versamenti fra Stati membri non partecipanti, continuerà ad applicarsi il sistema attualmente in vigore.